



# COMUNE di CASIER

(Provincia di Treviso)

## ORDINANZA N. 7 DEL 08-02-2017 DEL SINDACO

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, ANNO 2017: MISURE ANTISMOG LIVELLO CRITICITÀ 0 E IN EMERGENZA LIVELLO CRITICITÀ 1 E LIVELLO CRITICITÀ 2.**

### PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 in ottemperanza della L.R. 35/85 ed elaborato ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 261/2002, successivamente aggiornato con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016, prevede che i Comuni devono adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera;
- tra le azioni e misure utili per la riduzione degli inquinanti in atmosfera individuate dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti di inquinamento mobili (mobilità e traffico) e per le fonti di inquinamento fisse (impianti termici);
- che la Regione Veneto con DGR n. 2130 del 23/12/2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, individuando il Comune di Preganziol appartenente all'Agglomerato di Treviso IT0509 (ambiti territoriali caratterizzati da una popolazione superiore a 250.000 abitanti);
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 e stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione in atmosfera, per la protezione della salute umana, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

VISTO il parere unificato rilasciato dalle Aziende ULSS 7, 8 e 9 in sede di TTZ del 03/12/2014 con la quale si informa delle evidenze scientifiche sulla relazione tra inquinamento atmosferico e cancro del polmone, includendo tra i cancerogeni certi per l'uomo le sostanze inquinanti disperse nell'aria quali polveri sottili PM2,5 e PM10 e Benzo(a)pirene provenienti dalla combustione non controllata di materiale vegetale

### RILEVATO che:

- Il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 e PM2,5 permangono tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale quando le concentrazioni delle polveri sottili superano frequentemente il valore limite medio giornaliero, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{mq}$ ;
- nel corso dell'anno 2016 il limite del particolato atmosferico quale PM10 monitorato e registrato dall'ARPAV presso la centralina di Treviso, è stato superato per più di 65 volte dall'inizio dell'anno rispetto al limite annuale consentito, pari a n. 35 volte
- che dal 1° gennaio 2017 si continua a registrare il superamento delle medie giornaliere del valore di

PM10;

VISTI i dati prodotti dall'Osservatorio Aria di ARPAV, durante le sedute del TTZ, dai quali emerge che il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO<sub>2</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, PM10, PM2,5, NOx, ecc.);

CONSIDERATO inoltre che le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da:

- impianti termici civili (fonte fissa);
- impianti termici industriali (fonte fissa);
- traffico veicolare (fonte mobile);

VISTE inoltre le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10" approvate dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1909 del 29/11/2016, finalizzate ad individuare criteri e modalità per l'attivazione delle misure temporanee a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, attraverso i seguenti Livelli di Criticità e criteri di attivazione delle misure temporanee per il PM10:

- Criticità 0: livello di criticità più basso con cui viene valutata automaticamente la qualità dell'aria in assenza di eventi a criticità maggiore durante il semestre invernale (1 ottobre – 31 marzo);
- Criticità 1: livello che si raggiunge quando in una zona o agglomerato viene superato il valore limite giornaliero (50 µg/m<sup>3</sup>) di PM10 per 7 giorni consecutivi;
- Criticità 2: livello che si raggiunge quando in una zona o agglomerato viene superata la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m<sup>3</sup> di PM10 per 3 giorni consecutivi indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento del Livello di Criticità 1.

CONSIDERATO che in caso di raggiungimento dei livelli di criticità "1" e "2" in una o più zone, l'ARPAV provvede ad emettere e a diffondere ai comuni interessati un'apposita informativa nel giorno lavorativo successivo a quello del superamento;

RITENUTO al fine di contenere l'esposizione della popolazione ai suddetti agenti nocivi e cancerogeni aerodispersi, di limitarne le emissioni in atmosfera da fonti fisse e mobili al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo d'aria in atmosfera e critiche dal punto di vista della qualità dell'aria durante il semestre invernale 1 ottobre – 31 marzo;

DATO ATTO che il Comune di Casier con l'ordinanza n. 60 dell'11.11.2015, tutt'ora in vigore, ha già disposto:

- di sospendere la combustione all'aperto dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma 1,lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (paglia, sfalci, potature, altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia), nel periodo 1 ottobre – 31 marzo di ogni anno
- l'obbligo di procedere alla pulizia annuale delle canne fumarie, prima dell'inizio del periodo suddetto, degli apparecchi in uso per il riscaldamento domestico, funzionanti a biomasse legnose.

VISTI:

- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" con il quale viene data facoltà ai Comuni, con specifica ordinanza di limitare all'interno dei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti
- la legge n. 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il DPR n. 412/93 "esercizio e manutenzione degli impianti termici"
- l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva ambiente 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa"
- l'art. 5 del DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192"
- la DGRV n. 122 del 10/01/2015;
- la DGRV n. 1909 del 29/11/2016;

### **ORDINA**

Che siano applicate ed osservate le misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, volte al ripristino e alla tutela delle condizioni di qualità dell'aria, evidenziate negli allegati subb. 1), 2) e 3), parti integranti ed inscindibili alla presente, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento (ed a valere dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale) fino al 31/12/2017.

### **DISPONE**

- a) che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- b) che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - agli Uffici Comunali;
  - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso,
  - ai Sindaci dell'Agglomerato di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco;
  - alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana;
  - alla Provincia di Treviso;
  - alla Regione Veneto;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  - MOM Mobilità di Marca - Treviso

### **AVVERTE**

1. che le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia dalla data della presente ordinanza o, per quanto riguarda i divieti e limitazioni previsti per i veicoli, dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale, e fino al 31 dicembre 2017.
2. che il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Preganziol – Casier provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza e dell'ordinanza n. 60 dll'11.11.2015;
3. che a carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate:
  - in generale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00) e secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 689/1981, salvo diverse disposizioni di legge;
  - per il mancato rispetto del divieto derivante dal combinato disposto degli art.256-bis, comma 6, e art.182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.255, comma 1, dello stesso decreto (da € 300,00 a € 3.000,00) e secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 689/1981.
  - per la mancata osservanza delle prescrizioni date con l'autorizzazione ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. stesso, è punita con sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

4. che avverso al predetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.


### INVITA

La cittadinanza all'adozione dei comportamenti di salvaguardia della salute e per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, cui alla con nota pervenuta dalla Provincia di Treviso in data 04/03/2008 prot. n. 5158 e in data 17/12/2015 prot. 29013 ed allegati alla presente provvedimento (Allegato 5), nonché alle eventuali successive indicazioni fornite da ARPAV al raggiungimento del Livello di Criticità 1;



Il Sindaco

MIRIAM GIURIATI



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

ALLEGATO SUB. 1

## MISURE DA APPLICARE DURANTE IL SEMESTRE INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)

### LIVELLO DI CRITICITÀ 0

#### A.1 Limitazione del traffico infrasettimanale (fonti mobili):

a.1.1 Ambito di applicazione: all'interno dei centri abitati del Comune di Casier

a.1.2 Periodo di applicazione: dalla data dell'ordinanza e fino al 31 marzo 2017 e dal 1 ottobre al 15 dicembre 2017 (ed a valere dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale);

a.1.3 Giorni e orari di applicazione:

- dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

a.1.4 Veicoli soggetti al fermo:

- motocicli a due tempi di classe Euro 0;
- autoveicoli a benzina "Euro 0", "Euro 1" e autoveicoli diesel "Euro 0", "Euro 1" e "Euro 2" ;

a.1.5 Esclusioni dal divieto di circolazione (da autocertificare nei casi indicati nella modulistica allegato sub.4) all'ordinanza):

- a) veicoli alimentati a GPL o gas Metano, purché utilizzano per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas Metano;
- b) veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
- g) veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro utilizzando il trasporto pubblico, a causa dell'orario di inizio o fine turno di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione, con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- k) veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling), con autocertificazione da cui risulti che il veicolo è impegnato nel trasporto car-pooling e con




# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

- l'indicazione di massima del tragitto effettuato;
- l) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
  - m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
  - n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
  - o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse e collezionismo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni
  - p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri, ed al loro seguito, muniti di autocertificazione
  - q) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione;
  - r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
  - s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento muniti di autocertificazione
  - t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno d'età;
  - u) giorni festivi infrasettimanali;
  - v) mattinate del lunedì e del venerdì, occasione dei mercati settimanali, sino alle 15:00;
  - w) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
  - x) il giorno della tradizionale sfilata dei carri allegorici di carnevale;
  - y) veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada"; veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura);
  - z) veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori;
  - aa) veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione;
  - bb) veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso; nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest'ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
  - cc) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
  - dd) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con indicazione degli orari di entrata e uscita dei bambini e dei ragazzi;
  - ee) veicoli per il trasporto degli atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

## A.2 Obbligo di spegnimento dei motori

a.2.1 Ambito di applicazione: l'intero territorio comunale;

a.2.2 Periodo di applicazione: dalla data dell'ordinanza e fino al 31 marzo 2017 e dal 1 ottobre al 15 dicembre 2017;

a.2.3 Giorni e orari di applicazione: dal lunedì alla domenica; 00:00 – 24:00;

a.2.4 Obbligo di spegnimento dei motori:

- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, ad esclusione dei veicoli frigoriferi (della cosiddetta catena del freddo, adibiti al trasporto di merci deperibili);
- degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in caso di traffico intenso (code) o per soste e/o fermate;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

## B Limitazione della temperatura negli edifici (Fonti fisse):

b.1 Ambito di applicazione: l'intero territorio comunale;

b.2 Periodo di applicazione: dalla data dell'ordinanza e fino al 31 marzo 2017 e dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017;

b.3 Giorni e orari di applicazione: dal lunedì alla domenica; 00:00 – 24:00;

b.4 Limitazioni e tipologia di edifici:

- riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 18°C, per gli edifici ad attività industriale, artigianale e commerciale;
- riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 19°C, per tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo, delle scuole d'infanzia e degli asili nido;
- regolazione delle aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) al fine di evitare ingiustificati sprechi energetici, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori;


**C Divieto delle combustioni all'aperto di materiale vegetale ed utilizzo di riscaldamento a biomasse legnose:** si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza comunale n. 60 dell'11.11.2015, in vigore tutti gli anni, nel periodo 1 ottobre – 31 marzo, in tutto il territorio comunale, di seguito riportate:

“...omissis...”

ORDINA

1. *DI SOSPENDERE LA COMBUSTIONE ALL'APERTO DEI MATERIALI VEGETALI di cui all'art.185, comma 1,lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (paglia, sfalci, potature, altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia), nel periodo 1 ottobre – 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data della presente ordinanza, fatte salve motivate esigenze fito-sanitarie.*
2. *E' FATTO OBBLIGO DI PROCEDERE ALLA PULIZIA ANNUALE DELLE CANNE FUMARIE, prima dell'inizio del periodo suddetto, degli apparecchi in uso per il riscaldamento domestico, funzionanti a biomasse legnose..*

... omissis....”



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

ALLEGATO SUB. 2


## MISURE DA APPLICARE DURANTE IL SEMESTRE INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)

### LIVELLO DI CRITICITÀ 1

(Livello che si raggiunge quando in una zona o agglomerato viene superato il valore limite giornaliero di PM10 ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) per 7 giorni consecutivi)

MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI CRITICITA' 1 (indipendentemente dal semestre invernale):

- ARPAV diffonde alla popolazione una informativa all'interno della quale è contenuta una descrizione della situazione, le previsioni sull'evoluzione dell'episodio e le indicazioni sulle buone prassi da adottare;
- il Comune provvede a dare la massima diffusione dei contenuti dell'informativa alla cittadinanza, avvalendosi di diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass-media, display elettronici, ecc.);



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

ALLEGATO SUB. 3

## MISURE DA APPLICARE DURANTE IL SEMESTRE INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)


### LIVELLO DI CRITICITÀ 2

(Livello che si raggiunge quando in una zona o agglomerato viene superata la concentrazione media giornaliera di 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di PM10 per 3 giorni consecutivi indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento del Livello di Criticità 1)

MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI CRITICITÀ 2 (indipendentemente dal semestre invernale)

- a. divieto dell'utilizzo di apparecchi riscaldanti funzionanti a biomassa legnosa (camini aperti, stufe) di classe inferiore alle 4 stelle qualora siano presenti altri impianti termici alimentati a combustibile gassoso;
- b. limitazione del traffico veicolare: estensione delle restrizioni, di cui al punto a.1, alla circolazione ai veicoli Euro 3 diesel e ai giorni festivi;
- c. divieto delle combustioni all'aperto di materiale vegetale in tutto il territorio comunale (paglia, sfalci, patate, altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia).

Le misure vanno applicate per un periodo di 10 giorni con sospensione solo a seguito di comunicazione di ARPAV a seguito mutamenti meteorologici che permettano il rispetto del limite per il PM10.



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

ALLEGATO SUB. 4

**Misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico a tutela della qualità dell'aria, anno 2017 – "Misure antismog Livello Criticità 0 e in emergenza Livello Criticità 1 e Livello Criticità 2". (Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)**

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta) \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico sull'autocertificazione D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace

### DICHIARA

che il veicolo targato \_\_\_\_\_


dalle ore \_\_\_\_\_ luogo di partenza \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_ luogo di destinazione \_\_\_\_\_

è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico (ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )  
per il seguente motivo:

- veicolo utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro utilizzando il trasporto pubblico, a causa dell'orario di inizio o fine turno di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, di seguito evidenziato \_\_\_\_\_

- veicoli diretto all'albergo/struttura ricettiva sita in Casier, via \_\_\_\_\_



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ


- veicolo adibito a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling),
  - veicolo che deve recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, di seguito evidenziato
- 
- 
- 

- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri, ed al loro seguito
  - veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate,
  - veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria;
  - veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento muniti di autocertificazione
  - veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti;
  - veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti;
  - i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida;
  - veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
  - veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Orario di entrata \_\_\_\_\_ orario di uscita \_\_\_\_\_
  - veicoli per il trasporto degli atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva. Orario di inizio \_\_\_\_\_ orario di fine \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_
- 
- 
- 

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

In fede

**N.B. la presente dichiarazione va tenuta a bordo dei veicoli ed esibita a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Stradale che potranno, a campione procedere alla verifica della veridicità di quanto dichiarato.**



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

## ALLEGATO SUB. 5

### COMPORAMENTI INDIVIDUALI DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE:

In caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;


In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati e evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- Evitare di tenere i bambini ad altezza di 30 – 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- Evitare esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- In auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- Evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- Ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti i gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

### COMPORAMENTI VIRTUOSI CHE E' POSSIBILE METTERE IN ATTO PER CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA:

Durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- Le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione;
- Rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- Incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- Utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- Tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- Limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- Effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- Limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 19°C (generalmente non superare i 18°C nelle camere da letto ed i 19°C negli altri locali) e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- Revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- Limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;



# COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ

- Non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- Nel camino e nella stufa bruciare esclusivamente legna vergine non trattata, scegliendola secca e pulita, o pellet o combustibili assimilati. La combustione di qualunque altro materiale o rifiuti è vietata. Al momento dell'acquisto di una stufa o di un camino a legna, privilegiare quelli più efficienti e a minori emissioni; in quello di una caldaia, privilegiare i sistemi a condensazione /pompa di calore, provvedendo alla loro manutenzione periodica e delle canne fumarie.